



**COMUNE
DI
FORTE DEI MARMI
(LUCCA)**

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DEL
"REGISTRO PER IL DIRITTO ALLA
BIGENITORIALITÀ".**

Approvato con Delibera di C. C. n. 31 del 25.06.2018.

INDICE

Art.1 – Istituzione del Registro della bigenitorialità	<i>Pag. 3</i>
Art.2 – Criteri e modalità per l'iscrizione al Registro	<i>Pag. 3</i>
Art. 3 – Attestazione di iscrizione al Registro	<i>Pag. 3</i>
Art.4 - Cancellazione dal Registro	<i>Pag. 4</i>
Art.5 – Trattamento dei dati personali	<i>Pag. 4</i>

Articolo 1

Istituzione del Registro della bigenitorialità

1. È istituito presso il Comune di Forte dei Marmi il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. Il Registro ha il fine di tutelare il diritto dei minori alla bigenitorialità nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e nell'erogazione di servizi del Comune di Forte di Marmi che li riguardano direttamente.
3. Il Registro ha rilevanza esclusivamente amministrativa e non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

Criteri e modalità per l'iscrizione al Registro

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Forte dei Marmi. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.
2. La domanda di iscrizione al Registro può essere presentata dai genitori, anche disgiuntamente, sull'apposita modulistica fornita dal Servizio competente e nella quale si dichiara ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 il possesso dei requisiti richiesti al comma 1.
3. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, il Servizio competente comunica all'altro genitore l'avvio del procedimento di iscrizione del minore.
4. Il minore non può essere iscritto nel Registro quando, su segnalazione dell'altro genitore o d'ufficio, sia verificato che il genitore richiedente è privo dei requisiti di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Forte dei Marmi da altro comune, unitamente al figlio minore, l'Ufficio Anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al Registro di cui al presente regolamento.
6. Contestualmente all'iscrizione al Registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati alle pubbliche amministrazioni ed ai soggetti gestori di servizi pubblici che interagiscono con la vita del minore, ove consentito dalla legge.

Articolo 3

Attestazione di iscrizione al Registro

1. Ciascuno dei genitori può ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto dell'iscrizione del minore all'interno del Registro e delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione stessa.
2. L'attestazione può essere consegnata solamente ai diretti interessati.
3. L'attestazione rilasciata può essere utilizzata esclusivamente per i fini del presente Regolamento.

Articolo 4

Cancellazione dal Registro

- 1 Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro, provvede d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
- 2 È compito di ciascuno dei titolari la responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità genitoriale stessa.
- 3 Il Comune comunica ai genitori il provvedimento di cancellazione dell'iscrizione al Registro del minore.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in merito. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati, nonché, ove espressamente consentito dalla legge, alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento delle attività di propria competenza.